

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12

Categoria I Classe IX

OGGETTO: Condizioni per l'assunzione degli oneri di patrocinio legale ai sensi dell'art. 28 del CCNL 14.09.2000.

L'anno **2012** il giorno **24** del mese di **febbraio** alle ore **14,30** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

1. Alessandro Grimaldi - SINDACO	4. Antonio Chiacchio
2. Carmine D'Aponte	5. Pasquale Iovine
3. Aldo Chiacchio	6. Maria Assunta Aveta

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **ALESSANDRO GRIMALDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **AMEDEO ROCCO**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisito sulla stessa il parere di regolarità tecnica, espresso a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore al Contenzioso Prof. Aldo Chiacchio

Condizioni per l'assunzione degli oneri di patrocinio legale ai sensi art. 28 del CCNL 14/09/2000.

Premesso che l'art. 28 del CCNL 14/09/2000 prevede che «L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente dal legale di comune gradimento»;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 10.11.2010;

Dato atto che la valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni richieste, come più volte ribadita dalla Corte dei Conti, per assumere l'onere dell'assistenza legale del dipendente costituisce ambito riservato alle scelte dell'ente, il quale deve osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile;

Considerato, quindi, opportuno stabilire dei limiti ai compensi professionali da rimborsare ai soggetti legittimati alla luce della sostenibilità di bilancio dell'Ente;

Ritenuto di disciplinare le ipotesi di rimborso dei dipendenti comunali che abbiano i requisiti;

Preso atto:

- che per ottenere il rimborso delle spese legali effettivamente sostenute è necessario:

- 1) Concessione tra contenzioso processuale e ufficio rivestito o funzioni espletate dal dipendente;
- 2) Comune gradimento sulla scelta del legale;
- 3) Assenza di conflitto di interessi con l'Ente;
- 4) Conclusione del procedimento con sentenza definitiva di assoluzione, con formula piena o liberatoria, o archiviazione, oltre a valutazione delle ragioni dell'assoluzione enunciata dal giudice penale;

- che l'Ente assumerà a proprio carico, previa determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso, e sempre nel rispetto dei requisiti di cui sopra, l'onere di difesa relativamente alla fase preliminare e/o rinvio a giudizio, avvalendosi di un unico legale;

che per tale tipo di incarico sono stabiliti i compensi professionali massimi come di seguito indicati:

- fase delle indagini preliminari: € 1.000,00 oltre IVA e C.P.A.;
- fase di rinvio a giudizio (1° grado): € 1.500,00 oltre IVA e C.P.A.;

- che per le ulteriori fasi di giudizio le spese saranno eventualmente assunte dall'ente, previa deliberazione di Giunta comunale, sempre e solo avvalendosi di un solo legale, fissando i compensi professionali massimi come di seguito:

- giudizio davanti alla Corte d'Appello: € 2.000,00 oltre IVA e C.P.A.;
- ricorso davanti alla Corte di Cassazione: € 2.000,00 oltre IVA e C.P.A.;

- che il dipendente interessato potrà sempre incaricare un avvocato attribuendogli onorari più alti di quelli sopra indicati, o anche più avvocati, rinunciando implicitamente al rimborso oltre le cifre di cui sopra. La differenza, quindi, tra quanto effettivamente pagato e quanto rimborsato dall'ente entro i limiti indicati resterà a carico del dipendente;

- che il comune gradimento potrà essere espresso da questo Ente anche per avvocati non compresi nell'albo di fiducia, ma solo entro e non oltre le somme sopra riportate;

Dato atto che, comunque, l'Ente non procederà ad alcun rimborso in presenza di sentenze di mero rito, che ritengono improcedibile o prescritta l'azione, in quanto non contengono alcun accertamento dei fatti e quindi non possono essere considerate tra quelle che escludono in modo assoluto la responsabilità;

Ritenuto opportuno applicare le suddette condizioni anche ai procedimenti in corso;

Tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di assumere gli oneri di patrocinio legale ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000, nel rispetto dei requisiti in premessa sommariamente indicati, e procedere al previsto rimborso degli oneri pagati dal dipendente entro i seguenti limiti:

- fase delle indagini preliminari: € 1.000,00 oltre IVA e C.P.A.;
- fase di rinvio a giudizio (1° grado): € 1.500,00 oltre IVA e C.P.A.;
- giudizio davanti alla Corte d'Appello: € 2.000,00 oltre IVA e C.P.A.;
- ricorso davanti alla Corte di Cassazione: € 2.000,00 oltre IVA e C.P.A.;

Di prendere atto che l'attività prestata dal professionista dovrà, comunque, essere dettagliatamente descritta, essendo le somme sopra indicate solo i massimi rimborsabili per ogni fase procedimentale;

Di precisare che tali condizioni si applicano anche ai procedimenti in corso.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO
Prof. Aldo Chiacchio




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addi

24/02/2012

IL CAPO SETTORE ISTRUTTORE
dott. Carlo Chillo



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Alessandro Grimaldi**

f.to dott. **Amedeo Rocco**

PER COPIA CONFORME: 27/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. **Amedeo Rocco**



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/02/2012.

viene comunicata con lettera prot. n. 2864 in data 27/02/2012 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/02/2012

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Amedeo Rocco**